Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 171

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 4 luglio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 171 DEL 4 LUGLIO 1972:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso, per esami, a tredici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.**

**Concorso, per esami, ad otto posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici.**

**Concorso, per esami, a centotre posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.**

**Concorso, per esami, a centoquarantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica.**

**Concorso, per esami, a settantaquattro posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.**

**Concorso, per esami, a trentatre posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.**

**(8754 a 8759)**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Comunicato**

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 26 giugno 1972 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 26 febbraio 1972 dal Gabinetto presieduto dall'on. dott. Giulio Andreotti ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 26 giugno 1972 il Presidente della Repubblica avendo l'on. dott. Giulio Andreotti, Deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 4 giugno 1972, ha nominato l'on. Andreotti Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 26 giugno 1972, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. dott. Mario Tanassi, Deputato al Parlamento, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Silvio Gava, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. prof. Fiorentino Sullo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. prof. Italo Giulio Caiati, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. ing. prof. Pier Luigi Romita, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Giorgio Bergamasco, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. prof. Giuseppe Medici, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. dott. prof. Mariano Rumor, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

l'on. dott. prof. Guido Gonella, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'on. dott. Athos Valsecchi, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'on. dott. Giovanni Francesco Malagodi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

l'on. dott. Oscar Luigi Scalfaro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. dott. Antonino Pietro Gullotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. avv. Lorenzo Natali, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'on. dott. Aldo Bozzi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile;

l'on. avv. Giovanni Gioia, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. avv. Mauro Ferri, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

l'on. dott. Dionigi Coppo, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. Gianmatteo Matteotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;

l'on. dott. Giuseppe Lupis, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

l'on. dott. Mario Ferrari-Aggradi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;

l'on. avv. Remo Gaspari, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la sanità;

l'on. avv. Vittorio Badini Confalonieri, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto, poi, in data 30 giugno 1972, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. Franco Evangelisti, Deputato al Parlamento e con altro decreto, nella stessa data del 30 giugno 1972, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri: gli onorevoli dott. prof. Aldo Amadeo, Deputato al Parlamento,

Francesco Deriu, Senatore della Repubblica, dott. Renzo Forma, Senatore della Repubblica e Sebastiano Vincelli, Deputato al Parlamento;

gli Affari esteri: gli onorevoli dott. prof. Alberto Bemporad, Deputato al Parlamento, dott. prof. Giovanni Elkan, Deputato al Parlamento e dott. prof. Mario Pedini, Deputato al Parlamento;

l'Interno: gli onorevoli dott. prof. Benedetto Cottone, Deputato al Parlamento, Franco Nicolazzi, Deputato al Parlamento, avv. Ernesto Pucci, Deputato al Parlamento e dott. Adolfo Sarti, Senatore della Repubblica;

la Grazia e la giustizia: gli onorevoli avv. Alberto Ferioli, Deputato al Parlamento e avv. Erminio Pennacchini, Deputato al Parlamento;

il Bilancio e la programmazione economica: l'onorevole dott. prof. Paolo Barbi, Deputato al Parlamento;

le Finanze: gli onorevoli dott. Giuseppe Alpino, Deputato al Parlamento, dott. Giuseppe Amadei, Deputato al Parlamento, dott. Giuseppe Costantino Belotti, Senatore della Repubblica e dott. Salvatore Lima, Deputato al Parlamento;

il Tesoro: gli onorevoli dott. Antonio Bisaglia, Deputato al Parlamento, dott. Francesco Fabbri, Deputato al Parlamento, avv. Bonaventura Picardi, Senatore della Repubblica e avv. Dante Schietroma, Senatore della Repubblica;

la Difesa: gli onorevoli Pietro Buffone, Deputato al Parlamento, dott. Vito Lattanzio, Deputato al Parlamento e avv. Gustavo Montini, Senatore della Repubblica;

la Pubblica istruzione: gli onorevoli dott. prof. Luigi Caiazza, Deputato al Parlamento, avv. Attilio Ruffini, Deputato al Parlamento e dott. prof. Salvatore Valitutti, Senatore della Repubblica;

i Lavori pubblici: gli onorevoli dott. prof. Girolamo La Penna, Senatore della Repubblica, Anselmo Martoni, Deputato al Parlamento e dott. Vincenzo Russo, Deputato al Parlamento;

l'Agricoltura e le foreste: gli onorevoli Massimo Alesi, Deputato al Parlamento, dott. Luigi Angrisani, Deputato al Parlamento e avv. Giovanni Maria Venturi, Senatore della Repubblica;

i Trasporti e l'aviazione civile: gli onorevoli avvocato Salvatore Cottoni, Deputato al Parlamento, avvocato Luigi Giglia, Deputato al Parlamento e dott. Mario Valiante, Deputato al Parlamento;

le Poste e le telecomunicazioni: gli onorevoli Alessandro Canestrari, Deputato al Parlamento, Renato Massari, Deputato al Parlamento e dott. prof. Raul Zaccari, Senatore della Repubblica;

l'Industria, il commercio e l'artigianato: gli onorevoli dott. prof. Attilio Iozzelli, Deputato al Parlamento, avv. Gennaro Papa, Deputato al Parlamento e dott. prof. Romolo Tiberi, Senatore della Repubblica;

il Lavoro e la previdenza sociale: gli onorevoli avv. prof. Danilo de' Cocci, Deputato al Parlamento, dott. Alberto Del Nero, Senatore della Repubblica e Franco Tedeschi, Senatore della Repubblica;

il Commercio con l'estero: gli onorevoli avv. professor Manfredi Bosco, Deputato al Parlamento e dottor Giulio Orlando, Senatore della Repubblica;

la Marina mercantile: gli onorevoli Luigi Durand de la Penne, Deputato al Parlamento e dott. Marcello Simonacci, Deputato al Parlamento;

le Partecipazioni statali: gli onorevoli dott. Bruno Corti, Deputato al Parlamento e dott. Gino Mattarelli, Deputato al Parlamento;

la Sanità: gli onorevoli Adolfo Cristofori, Deputato al Parlamento, dott. prof. Ferruccio De Lorenzo, Deputato al Parlamento e avv. Enrico Spadola, Deputato al Parlamento;

il Turismo e lo spettacolo: gli onorevoli avv. Gabriele Semeraro, Deputato al Parlamento e avv. Edoardo Speranza, Deputato al Parlamento.

(8886)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1972, n. **278.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della curazia di S. Lorenzo, nel comune di Bolzano.**

N. 278. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bolzano-Bressanone in data 4 agosto 1969, integrato con postilla 15 aprile 1971, relativo alla elevazione in parrocchia della curazia di S. Lorenzo, in frazione Rencio del comune di Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972*
*Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 71.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1972, n. **279.**

**Trasformazione del fine ed approvazione dello statuto della fondazione « Teresa Avetta ved. Oglietti », con sede in Cossano Canevese.**

N. 279. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene trasformato il fine, modificata la natura giuridica ed approvato il nuovo statuto organico della fondazione « Teresa Avetta ved. Oglietti », con sede in Cossano Canavese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972*
*Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 93.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1972, n. **280.**

**Erezione in ente morale della fondazione « Colonia agricola G. Del Bianco », con sede in Misano Adriatico.**

N. 280. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Colonia agricola G. Del Bianco », con sede in Misano Adriatico (Forlì), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972*
*Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 99.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1972, n. **281.**

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera a permutare una porzione di area.**

N. 281. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera viene autorizzata a permutare una porzione di area di mq. 108, facenti parte della maggiore estensione di mq. 1375, di proprietà camerale, distinta nel catasto di Matera al foglio n. 71, particella 534, con altra di mq. 183 di proprietà del comune di Matera, distinta nel citato catasto al foglio n. 71, particella 722.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972*
*Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 91.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **282.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, nel comune di Gairo.**

N. 282. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano dell'Ogliastra in Lanusei in data 1° gennaio 1967, integrato con due dichiarazioni del 15 aprile 1969 e 25 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in località Cardedu del comune di Gairo (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972*
*Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 77.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **283.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Agostino, in Albignasego.**

N. 283. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Padova in data 28 agosto 1970, integrato con dichiarazione del 19 aprile 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Agostino, in Albignasego (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972*
*Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 78.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972, n. **284.**

**Approvazione del nuovo statuto dell'istituto di culto acattolico denominato « Chiesa ortodossa russa in Roma ».**

N. 284. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto datato 1° marzo 1970, dell'istituto di culto acattolico denominato « Chiesa ortodossa russa in Roma », con sede in Roma, via Palestro, 71.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972*
*Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 108.* — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1971.

**Nuova liquidazione del contributo concesso al comune di Montesarchio per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1968, con il quale il comune di Montesarchio venne autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 69.175.000 per eseguire la costruzione di un nuovo edificio per la pretura ed al comune medesimo venne concesso per anni dieci un contributo straordinario di L. 6.699.000; pari in cifra tonda al 75 % del rateo d'ammortamento di un mutuo di L. 69.175.000 al tasso del 5,50 %;

Vista la nota 28 giugno 1971, n. 79012, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha fatto conoscere che con decreto ministeriale 22 giugno 1970 il tasso sui mutui concernenti opere pubbliche è stato elevato dal 5,50 al 6 % e che pertanto l'annualità complessiva di ammortamento di un mutuo di L. 69.175.000 ammonta a L. 9.124.918;

Ritenuta la necessità, in conseguenza di detto aumento, di modificare il sopracitato decreto interministeriale 15 maggio 1968 al fine di liquidare nuovamente il contributo concesso al comune di Montesarchio nella misura del 75 % del rateo di ammortamento del mutuo;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo concesso al comune di Montesarchio con decreto interministeriale 15 maggio 1968, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, per eseguire la costruzione del nuovo palazzo di giustizia è aumentato da L. 6.699.000 a L. 6.844.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 69.175.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 15 maggio 1968) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 2.

Le annualità del contributo straordinario previsto nel precedente art. 1 relative agli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970, già impegnate nella misura annua di lire 6.699.000 saranno integrate nella misura di L. 145.000 per il 1968, di L. 145.000 per il 1969 e di L. 145.000 per il 1970. La maggiore spesa relativa alle annualità predette farà carico al capitolo 5010/R.

Le restanti annualità decorrenti dal 1971 al 1977 saranno impegnate per il corrente esercizio e per i successivi sul capitolo 5010 utilizzando gli appositi fondi stanziati in bilancio per l'importo di L. 6.844.000 per ogni annualità.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 4.

Sono estese al presente provvedimento, sempreché non contrastanti, tutte le disposizioni contenute nel precedente decreto interministeriale 15 maggio 1968 citato in premessa.

Roma, addì 31 agosto 1971

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
COLOMBO

*Il Ministro per l'interno*
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1972*
*Registro n. 23 Grazia e giustizia, foglio n. 202*

**(8686)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1972.

**Nuova dipendenza del vice consolato di 2ª categoria in Portland (U.S.A.).**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 23 febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 dell'8 maggio 1963, con il quale tra l'altro, veniva istituito in Portland un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del vice consolato in Seattle;

Decreta:

*Articolo unico*

Il vice consolato di 2ª categoria in Portland (U.S.A.), già dipendente dal vice consolato in Seattle, viene posto alle dirette dipendenze del consolato generale in San Francisco.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° giugno 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1972

*Il Ministro*: MORO

**(8736)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1972.

**Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4) della tabella B, annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, punto 4), della lettera *B*), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto dei malati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965, 13 settembre 1965, 20 dicembre 1965, 16 marzo 1966, 27 aprile 1966, 13 settembre 1966, 26 ottobre 1966, 21 febbraio 1967, 22 giugno 1968, 30 settembre 1968, 14 giugno 1969, 22 settembre 1969, 20 febbraio 1970, 19 agosto 1970, 4 gennaio 1971, 13 luglio 1971 e 4 ottobre 1971, con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

*Articolo unico*

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

275) Associazione volontaria di pronto soccorso « Croce Italia » Bologna;

276) Confraternita di misericordia di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1972

*Il Ministro*: PELLA

**(8685)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1972.

**Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Montjovet.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L.;

Vista la domanda in data 29 luglio 1964 con la quale il comune di Montjovet (Valle d'Aosta), ha chiesto allo Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dello art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività di distribuzione e vendita di energia elettrica;

Visto il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1971, con il quale l'Ente nazionale per l'energia elettrica è stato autorizzato ad adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla citata domanda di concessione presentata dal comune di Montjovet;

Vista la delibera n. 8283 in data 28 marzo 1972, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha respinto l'anzidetta domanda del comune di Montjovet;

Considerato che la citata delibera n. 8283 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la energia elettrica è esaurientemente e congruamente motivata, in relazione alle direttive impartite dal C.I.P.E. in data 31 luglio 1967 per le eventuali concessioni agli enti di cui all'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonchè al decreto ministeriale 9 dicembre 1971;

Ritenuto pertanto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Montjovet è soggetta a trasferimento e rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Montjovet (Valle d'Aosta).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'assunzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Presidente della giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Aosta o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 10 giugno 1972

*Il Ministro:* GAVA

(8687)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1972.

**Determinazione di retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori portuali.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3, lettera *d*) della legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente l'istituzione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali, il quale prevede che, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali, possono essere fissate retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1968;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione di malattia gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie determinate con il decreto ministeriale 16 luglio 1968 sono prorogate sino a tutto il 29 febbraio 1972.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1972 e sino a tutto il 31 dicembre 1973 le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione di malattia gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sono così determinati:

Retribuzione giornaliera: L. 5.000 (cinquemila);
periodi medi di occupazione:

n. 18 giornate per i lavoratori portuali iscritti nei registri di cui all'art. 150 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione;

n. 15 giornate per i lavoratori portuali avventizi iscritti nei registri di cui all'art. 194 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

n. 6 giornate per i lavoratori di cui all'art. 194-*quater* del regolamento di esecuzione al codice della navigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1972

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per la marina mercantile*
CASSIANI

**(8690)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1972.

**Determinazione di retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali per i lavoratori portuali di Genova, Savona e Venezia, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche di malattia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3, lettera *d*), della legge 22 marzo 1967, n. 161, recante l'istituzione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali il quale stabilisce che ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e delle prestazioni economiche erogate dall'istituto stesso nei confronti dei lavoratori portuali, possono essere fissate retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali;

Visto l'art. 8, quarto comma, della stessa legge, il quale stabilisce che ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche per i lavoratori portuali di Genova, Savona e Venezia, si applicano gli stessi criteri indicati nel secondo comma del punto *d*) del precedente articolo;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei portuali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione giornaliera ed i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali di Genova, Savona e Venezia ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro le malattie, determinati con il decreto ministeriale 15 settembre 1970 sono prorogati sino a tutto il 29 febbraio 1972.

Per lo stesso periodo è prorogata la disposizione di cui al citato decreto 15 settembre 1970, secondo la quale le retribuzioni medie giornaliere debbono essere calcolate per tredici mensilità all'anno.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1972 la retribuzione media giornaliera ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e delle prestazioni economiche erogate dall'istituto stesso nei riguardi dei lavoratori portuali di Genova, Savona e Venezia, è fissata in L. 5.400 (cinquemilaquattrocento) riferita ai seguenti periodi medi di occupazione:

lavoratori portuali permanenti iscritti nei registri di cui all'art. 150 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione: 22 giornate;

lavoratori portuali avventizi iscritti nei registri di cui all'art. 194 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione: 12 giornate;

lavoratori portuali di cui all'art. 194-*quater* del regolamento di esecuzione al codice della navigazione: 8 giornate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1972

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per la marina mercantile*
CASSIANI

**(8691)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Patricelli Lombardo e F. da Picciano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Patricelli Lombardo e F. da Picciano (Pescara) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 24 maggio 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Patricelli Lombardo e F. da Picciano (Pescara), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(8768)**

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1972.

**Rettifica al decreto ministeriale 17 dicembre 1971 concernente la sostituzione di due membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera del Levante » con sede in Bari, ed i decreti del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270 e 26 febbraio 1969, n. 179 relativi all'approvazione e modifica del vigente statuto;

Visto il proprio decreto 22 luglio 1970, riguardante la nomina, per un triennio del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo di cui trattasi;

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1971, con il quale venivano nominati membri del consiglio di amministrazione dell'ente sopra richiamato i signori prof. Giovanni Palumbo ed il cons. Francesco Antonio Colavecchio, quali rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Bari;

Vista la lettera n. 342, del 15 gennaio 1972, con la quale l'amministrazione stessa ha precisato che è da ritenersi designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, insieme al prof. Giovanni Palumbo, il cons. Francesco Saverio Colavecchio e non il cons. Francesco Antonio Colavecchio come erroneamente comunicato con la precedente lettera del 13 novembre 1971, n. 14651;

Ritenuta opportuna la necessità di modificare il decreto 17 dicembre 1971 sopra richiamato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 17 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 dell'8 gennaio 1971 è modificato nella parte riguardante il cons. Francesco Antonio Colavecchio nel senso che deve intendersi cons. Francesco Saverio Colavecchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1972

*Il Ministro*: GAVA

(8688)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1972.

**Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Messina », con sede in Messina, ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 1038, che ne ha approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1969 concernente la nomina del consiglio di amministrazione dell'ente per la durata di un triennio;

Vista la lettera n. 3131/71 del 10 novembre 1971, con la quale l'azienda autonoma soggiorno e turismo di Messina ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il dott. Aldo De Gregorio in sostituzione del dott. Giuseppe Rescifina, presidente uscente dell'azienda stessa;

Considerato che il Governo della Regione siciliana, interessato in ordine a tale sostituzione con nota n. 200976 dell'8 gennaio 1972 e sollecitato in data 3 maggio 1972 con l'avvertenza che il prescritto parere doveva considerarsi favorevole qualora non fosse stato tempestivamente formulato, non si è finora espresso al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che il Governo della Regione siciliana deve intendersi sentito ai sensi dell'art. 8 dello statuto dell'ente;

Decreta:

Il dott. Aldo De Gregorio è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina, in rappresentanza dell'azienda autonoma soggiorno e turismo di Messina ed in sostituzione del dottor Giuseppe Rescifina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1972

*Il Ministro*: GAVA

(8689)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti la confezione in serie operanti in provincia di Novara.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la confezione in serie operanti in provincia di Novara, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 27 maggio 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti la confezione in serie operanti in provincia di

Novara, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(8796)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Zoppas Ferdinando S.p.a. di Conegliano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Zoppas Ferdinando S.p.a. di Conegliano (Treviso) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 giugno 1972, a favore degli operai dipendenti dalla ditta Zoppas Ferdinando S.p.a. di Conegliano (Treviso), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(8797)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta I.L.S.S.A. - Viola S.p.a. di Pont Saint Martin.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.L.S.S.A. Viola S.p.a. di Pont Saint Martin (Aosta) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta I.L.S.S.A. Viola S.p.a. Pont Saint Martin (Aosta), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(8798)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Avellino.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Avellino, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 marzo 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Avellino, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(8799)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Isernia**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1903 del 20 giugno 1972 le cariche di presidente e di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Isernia sono state revocate e il prof. Gino Buccini è stato nominato commissario governativo dell'ente stesso.

(8722)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale circoscrizionale « Cutroni-Zodda » di Barcellona Pozzo di Gotto ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.**

Con decreto n. 900.8/III.48/2, in data 19 giugno 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale circoscrizionale « Cutroni-Zodda » di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8724)

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « G. Rummo » di Benevento, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.**

Con decreto n. 900.8/III.II/1.1863 in data 19 giugno 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « G. Rummo » di Benevento, è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8726)

**Autorizzazione all'amministrazione dell'istituto per lo studio e la cura dei tumori fondazione « Senatore Pascale » di Napoli, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.**

Con decreto n. 900.8/III.51/13-2017, in data 19 giugno 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'istituto per lo studio e la cura dei tumori fondazione « Senatore Pascale » di Napoli, è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'istituto medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8727)

**Autorizzazione a mettere in vendita l'acqua minerale naturale « Levissima » in comune di Valdisotto**

Con decreto n. 1286 del 21 giugno 1972 la Fonti Levissima S.p.a., con sede in Valdisotto, frazione Cepina, provincia di Sondrio, è autorizzata a continuare la vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Levissima », di cui al decreto ministeriale n. 1261 del 14 aprile 1972, anche in recipienti di vetro mezzo bianco con tappo a vite e guarnizione in PVC, della capacità di un litro circa.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette perfettamente uguali a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 1261 del 14 aprile 1972.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto ministeriale.

(8728)

**Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale psichiatrico « Paolo Pini » di Affori, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.**

Con decreto n. 900.8/III.49/22-1956, in data 19 giugno 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale psichiatrico « Paolo Pini » di Affori (Milano), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8725)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa « Consumo del popolo », con sede in Castione Andevenno.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 giugno 1972, i poteri conferiti al dott. Mario Serventi, commissario governativo della società cooperativa « Consumo del popolo », con sede in Castione Andevenno (Sondrio), sono stati prorogati fino al 31 luglio 1972.

(8705)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1972, la provincia di Gorizia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 758.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8812)

**Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1972, la provincia di Belluno viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 143.815.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8813)

**Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1972, la provincia di L'Aquila viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 574.506.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8814)

**Autorizzazione al comune di Arquà Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1972, il comune di Arquà Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.305.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8815)

**Autorizzazione al comune di Arcidosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1972, il comune di Arcidosso (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.445.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8816)

**Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 23 giugno 1972, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 681.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8817)

**Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1972, il comune di Camastra (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 118.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8818)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Modificazioni al testo dello statuto del consorzio di bonifica del Vallo di Diano, in Sala Consilina**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5566, in data 19 giugno 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica del Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina (Salerno).

(8703)

**Sclassificazione ed alienazione di suoli trattural in comune di San Paolo di Civitate**

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1971, n. 1542, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sacco Teresa, nata il 28 febbraio 1938 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 700, riportate in catasto alle particelle numeri 405 parte e 513 del foglio di mappa n. 35 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 225 e 226.

(8699)

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1971, n. 1541, sono state dispose, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Garofalo Francesco, nato il 29 aprile 1923 in Torremaggiore e Diomedes Emma, nata il 21 marzo 1926 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 320, riportate in catasto alle particelle numeri 276-*a* parte e 276-*c* parte del foglio di mappa n. 35 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 246 e 247.

(8700)

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1971, n. 1489, sono state disposte, a sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore delle seguenti ditte delle zone a fianco di ciascuna di esse indicate e tutte facenti parte del tronco rurale del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in San Paolo di Civitate: *a*) Sacco Giuseppe, nato il 18 ottobre 1927 in Torremaggiore le zone estese complessivamente mq. 100 distinte nella planimetria allegata al verbale stesso con i numeri 202 e 203 ed in catasto alle particelle 405 parte, 252 parte e 406 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate; *b*) De Marco Michele, nato il 21 febbraio 1918 in Torremaggiore e Di Carlo Maria, nata il 26 luglio 1922 in San Marco in Lamis la zona estesa mq. 50 distinta nella planimetria allegata al verbale stesso con il n. 204 ed in catasto alla particella 407 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate; *c*) Palma Anna, nata il 1° luglio 1937 in San Paolo di Civitate la zona estesa mq. 45 distinta nella planimetria allegata al verbale stesso con il n. 205 ed in catasto alla particella n. 254 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate; *d*) Palma Anna, per 2/3 ed a Costantino Michele, nato il 26 novembre 1931 in Torremaggiore per 1/3 la zona estesa mq. 50 distinta nella planimetria allegata al verbale stesso con il n. 208 ed in catasto alla particella n. 258 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate; *e*) Palma Anna e Costantino Michele zona estesa mq. 30 distinta in planimetria con il n. 209 ed in catasto alla particella n. 259 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate.

(8698)

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1971, n. 1543, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Presutto Carmela, nata il 4 dicembre 1932 in San Paolo di Civitate, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estesa mq. 200, riportata in catasto alla particella n. 403 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 200.

(8701)

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1971, n. 1546, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Faienza Francesco, nato il 9 aprile 1899 a Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 90, riportate in catasto alle particelle numeri 400 parte e 402 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 197 e 199.

(8702)

**Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni**

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1971, n. 3317, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Silvestri Nicoletta nata a Scerni il 5 dicembre 1935, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 1410, riportate in catasto alle particelle numeri 148 parte e 265-*b* del foglio di mappa n. 15 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 7-*b* e 6-*b*.

(8692)

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1971, n. 3316, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giacomucci Alessandro, nato a Scerni il 1° novembre 1937, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 215, riportate in catasto alle particelle numeri 345 parte, 105 parte, 405 del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 133 e 134.

(8693)

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1971, n. 3315, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Silvino, nato il 7 aprile 1922 e Scerni e Giacomucci Felicia, nata il 24 novembre 1929 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 240, riportate in catasto alle particelle numeri 346 parte e 404 del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 132 e 131.

**(8694)**

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 1131, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Silvestri Paolo, nato a Scerni il 3 agosto 1933, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 2845, riportate in catasto alle particelle n. 265-*c*, 148 parte, 268-*a*, 149 parte del foglio di mappa n. 15 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 6-*c*, 7-*c*, 8-*a* e 9-*a*.

**(8695)**

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 1130, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Silvestri Nicolantonio, nato a Scerni il 23 novembre 1936, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 3740, riportate in catasto alle particelle numeri 265-*a*, 148 parte, 268-*b*, 149 parte, del foglio di mappa n. 15 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 6-*a*, 7-*a*, 8-*b* e 9-*b*.

**(8696)**

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 1127, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Moretti Silverio, nato il 10 settembre 1931 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 1010, riportate in catasto alle particelle numeri 595 e 23 del foglio di mappa n. 28 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 88 e 89.

**(8697)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

**Corso dei cambi del 30 giugno 1972 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 580,75 | 580,75 | 580,75 | 580,75 | 580,70 | 580,75 | 580,50 | 580,75 | 580,75 | 580,75 |
| Dollaro canadese | 589,95 | 589,95 | 590,30 | 589,95 | 589,90 | 589,95 | 589,70 | 589,95 | 589,95 | 589,95 |
| Franco svizzero | 155,10 | 155,10 | 155,50 | 155,10 | 155,50 | 155,10 | 155,15 | 155,10 | 155,10 | 155,10 |
| Corona danese | 83,55 | 83,55 | 83,60 | 83,55 | 83 — | 83,55 | 83,55 | 83,55 | 83,55 | 83,55 |
| Corona norvegese | 89,325 | 89,325 | 89,39 | 89,325 | 89,10 | 89,33 | 89,25 | 89,325 | 89,32 | 89,32 |
| Corona svedese | 123,45 | 123,45 | 123,40 | 123,45 | 122,70 | 123,45 | 123,30 | 123,45 | 123,45 | 123,45 |
| Fiorino olandese | 183,15 | 183,15 | 183,18 | 183,15 | 183,10 | 183,15 | 183,08 | 183,15 | 183,15 | 183,15 |
| Franco belga | 13,2535 | 13,2535 | 13,26 | 13,2535 | 13,22 | 13,25 | 13,25 | 13,2535 | 13,25 | 13,25 |
| Franco francese | 116,14 | 116,14 | 116,25 | 116,14 | 115,90 | 116,14 | 116,15 | 116,14 | 116,14 | 116,14 |
| Lira sterlina | 1421,50 | 1421,50 | 1425 — | 1421,50 | 1419 — | 1421,50 | 1418 — | 1421,50 | 1421,50 | 1421,50 |
| Marco germanico | 184,20 | 184,20 | 184,52 | 184,20 | 183,80 | 184,20 | 184,05 | 184,20 | 184,20 | 184,20 |
| Scellino austriaco | 25,37 | 25,37 | 25,40 | 25,37 | 25,39 | 25,38 | 25,38 | 25,37 | 25,37 | 25,37 |
| Escudo portoghese | 21,98 | 21,98 | 21,70 | 21,98 | 22 — | 21,96 | 21,70 | 21,98 | 21,98 | 21,98 |
| Peseta spagnola | 9,14 | 9,14 | 9,18 | 9,14 | 9,05 | 9,14 | 9,1375 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| Yen giapponese | 1,99 | 1,99 | 1,985 | 1,99 | 2 — | 1,99 | 1,935 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |

**Media dei titoli del 30 giugno 1972**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 99,475 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,60 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 89,975 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 95,75 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 96,40 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 96,225 |
| » 5 % (Beni esteri) | 95,65 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 97,05 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 97,30 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 97,20 |
| » 6 % » » 1970-85 | 100,125 |
| » 6 % » » 1971-86 | 99,85 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,15 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,55 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,825 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,525 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,175 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,70 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,225 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,30 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,45 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 30 giugno 1972**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 580,625 |
| Dollaro canadese | 589,825 |
| Franco svizzero | 155,125 |
| Corona danese | 83,55 |
| Corona norvegese | 89,287 |
| Corona svedese | 123,375 |
| Fiorino olandese | 183,115 |
| Franco belga | 13,252 |
| Franco francese | 116,145 |
| Lira sterlina | 1419,75 |
| Marco germanico | 184,125 |
| Scellino austriaco | 25,375 |
| Escudo portoghese | 21,84 |
| Peseta spagnola | 9,139 |
| Yen giapponese | 1,962 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di cinque posti di ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1972, registro n. 8 Interno, foglio n. 116, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di cinque posti di ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per cinque posti di ispettrice di polizia in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

*Presidente*:

Memmo dott. Adolfo, consigliere di Stato.

*Componenti*:

Dolce prof. Raffaele, libero docente diritto penale presso l'Università di Roma;

Stella Richter prof. Giorgio, libero docente diritto civile presso l'Università di Roma;

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto;

Bonichi dott. Ettore, ispettore generale capo di pubblica sicurezza.

Il dott. Alessandro Pierangeli, direttore di sezione della Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale di pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

E' aggregato alla commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quale esperto con voto consultivo:

Fiorellino Pierino, interprete principale per la prova obbligatoria di lingue straniere.

Ai componenti della commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e della legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il relativo onere presuntivo di L. 600.000 graverà sul capitolo 1443 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1972.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *giugno* 1972
*Registro n.* 17 *Interno, foglio n.* 381

**(8876)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico » comune.**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 16ª del 19 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 12 Difesa pers. civ., foglio n. 142, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico » comune.

**(8706)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fotografo fotogrammetrista e riproduttore » qualificato.**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1971, registro n. 22 Difesa pers. civ., foglio n. 204, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « fotografo fotogrammetrista e riproduttore » qualificati.

**(8707)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tipografo compositore » qualificato.**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 16ª del 19 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 2 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1970, registro n. 8 Difesa pers. civ., foglio n. 167, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tipografo compositore » qualificato.

**(8708)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo corazzati » specializzato.**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 18ª del 3 maggio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 10 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1972, registro n. 21 Difesa pers. civ., foglio n. 199, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo corazzati » specializzato.

**(8709)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « artificiere » specializzato.**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 9 marzo 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1972, registro n. 3 Difesa pers. civ., foglio n. 157, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « artificiere » specializzato.

**(8710)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « collaudatore motorista » specializzato.**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 17ª del 26 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 2 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1972, registro n. 18 Difesa pers. civ., foglio n. 394, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « collaudatore motorista » specializzato.

**(8711)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » specializzato.**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 12ª del 18 marzo 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1972, registro n. 8 Difesa pers. civ., foglio n. 37, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » specializzato.

**(8712)**

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fototecnico » specializzato.**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 17ª del 26 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 2 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1972, registro n. 18 Difesa pers. civ., foglio n. 395, con il quale e stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso al posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fototecnico » specializzato.

**(8713)**

## REGIONE LIGURIA

**Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di S. Margherita Ligure**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 4123 del 10 giugno 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario del comune di S. Margherita Ligure;
Visto il decreto del medico provinciale n. 7982 del 2 ottobre 1968, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;
Ritenuta la legittimità di tali operazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di S. Margherita Ligure:

Badolati Giuseppe punti 176.000 su 240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune interessato.

Genova, addì 12 giugno 1972

*Il presidente*: DAGNINO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 95 in data 12 giugno 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di S. Margherita Ligure;
Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alla nomina del vincitore;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13;

Decreta:

Il dott. Badolati Giuseppe, nato a Catanzaro il 18 gennaio 1942, risultato primo nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario del comune di Santa Margherita Ligure.
La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.
Il predetto dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune interessato.

Genova, addì 12 giugno 1972

*Il presidente*: DAGNINO

**(8683)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ferrara**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 22 in data 21 gennaio 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Argenta, Comacchio e del consorzio di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Portomaggiore, Voghiera e Masi Torello;
Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto n. 2777 del 25 ottobre 1971;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in narrativa:

1. Sproccati Sanzio punti 148,742 su 240
2. Lippi Maria Giovanna » 139,850 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del medico provinciale di Ferrara, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Ferrara, addì 14 giugno 1972

*Il Medico provinciale*

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Argenta, Comacchio e del consorzio di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Portomaggiore, Voghiera e Masi Torello;
Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei posti a fianco di ciascuno indicato:

1. Sproccati Sanzio: Comacchio;
2. Lippi Maria Giovanna: Argenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Ferrara, addì 14 giugno 1972

*Il Medico provinciale*

**(8789)**

# REGIONI

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1972, n. **17.**

**Modifica degli articoli 2 e 5 della legge regionale 19 luglio 1968, n. 35, concernente: « Norme per la concessione di agevolazioni al fine di facilitare la pratica dello sport e la partecipazione popolare allo spettacolo sportivo ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 12 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1968, n. 35, alla lettera « *a* » è modificato nel modo seguente:

« *a)* per l'assistenza finanziaria alle società sportive ed ai centri di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Per l'assistenza finanziaria alle società sportive ed ai vari comitati e sottocomitati regionali, provinciali e zonali dei centri di promozione sportiva per lo svolgimento dell'attività, di cui alla lettera « *a* » del precedente art. 2, potranno essere concessi contributi rapportati all'importanza del ruolo sportivo svolto ed all'effettiva partecipazione popolare alle competizioni.

La concessione del contributo è condizionata all'approvazione da parte dell'Assessorato regionale competente per lo sport, dei prezzi di ingresso per gli ordini di posti popolari.

I contributi possono essere concessi esclusivamente per favorire le attività sportive di atleti non professionisti nonchè la partecipazione popolare alle competizioni sportive.

La concessione di contributi superiori a lire 15.000.000 è subordinata alla pubblicazione, sul « Bollettino Ufficiale » della Regione, dell'ultimo bilancio degli enti richiedenti che dovrà essere allegato alla domanda di contributo, nonchè alla presentazione di un preventivo di spesa per l'anno sociale cui si riferisce il contributo del quale si chiede la concessione.

Gli enti che beneficeranno dei contributi devono presentare all'Assessorato regionale competente per lo sport un documento consuntivo circa l'utilizzazione dei contributi medesimi.

Non meno della metà dello stanziamento globale, destinato agli interventi previsti dal presente articolo, è riservato alla concessione di contributi annuali unitariamente non superiori a lire 15.000.000.

La concessione e la liquidazione dei contributi potrà aver luogo in una o più soluzioni ».

Art. 3.

La dizione del capitolo 13803 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 è così modificata:

« Capitolo 13803 Contributi ai centri di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività e per l'assistenza finanziaria alle manifestazioni sportive di largo interesse popolare (legge regionale 19 luglio 1968, n. 35) ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 maggio 1972

SPANO

**(8602)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.